

COMUNE DI CURINGA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

**BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Indetto ai sensi della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

II RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI/SERVIZI SOCIALI

Si rende noto in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area n° 23 del 22 /03/2017 Reg. Gen

Che ai sensi della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è indetto un concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e/o che comunque si rendessero disponibili durante il periodo di efficacia della predetta graduatoria, siti nel territorio del Comune di Curinga e destinati alla generalità dei cittadini.

Detta graduatoria permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 23 della stessa legge.

Gli alloggi costruiti con finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge n. 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL).

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art. 8, primo comma, lettere c) e d) e art. 18, punti 4) e 5) della L.R. n. 32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8 lettera b) e art. 18, punto 6) della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

A favore degli appartenenti alle forze dell'ordine che prestano servizio sul territorio Comunale, così come previsto dalla L.R. 32/96 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale nn. 3181/80; 3264/80; 4028/80; 5033/80 nonché dalla Circolare ERP 5/1980 dell'Assessorato LLPP, pubblicate sul BUR Calabria 55/80 e 9/81, opererà, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa di legge, la riserva del 10% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

REQUISITI

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia Residenziale Pubblica, sono i seguenti (Art. 10 L.R. n. 32/1996):

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune di Curinga, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in questo Comune o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune o ambito territoriale;

c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

(Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lettera a) Legge 392/1978, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone - mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone - mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone - mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone - Art. 4 L.R. n. 32/1996);

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati - in qualunque forma concessi - dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge regionale n. 32/1996, e successivamente modificato con la L.R. n. 14 del 24/05/99 art. 7 comma 8.

(Si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione IRPEF (Cud, Mod.730, Unico), al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di Euro 12.394,97, calcolato a norma dell'art. 21 Legge n. 457/1978 e art. 9 L.R. n. 32/1996, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di Euro 516,46 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, sino ad un massimo di Euro 3.098,74; tale limite si può superare solo per i figli, anche maggiorenni, purchè disoccupati o studenti fino a 26 anni);

f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di E.R.P. nonostante l'intimazione di rilascio dell'alloggio stesso da parte dell'Ente gestore;

g) versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 della Legge n. 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge n. 60/1963.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere c), d) e f) debbono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.

Possono considerarsi componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni, in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascuno assegnatario, in relazione anche alla consistenza del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli artt. da 12 al 24 della legge n. 392/1978 sull'equo canone, per le Fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle Fasce A1 e A2 dell'art. 35 L.R. n. 32/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensioni al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS, derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede municipale o scaricato dal sito internet del Comune

www.comune.curinga.cz.it

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

I richiedenti devono far pervenire la domanda al Comune di Curinga a mezzo raccomandata o direttamente all'Ufficio protocollo del Comune, con allegati gli eventuali documenti attestanti le condizioni autocertificate, sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge (fotocopia di documento di identità in corso di validità con apposta la firma del titolare), **entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.**

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni per i residenti nell'area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei e la domanda di partecipazione deve contenere la dichiarazione, opportunamente vidimata, di volontà di rientro in Italia e la scelta unica dell'ambito territoriale di partecipazione, sottoscritta dal concorrente presso il Consolato Italiano

Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SPECIALI

I documenti, in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a sei mesi dalla data del bando sono i seguenti:

I nuclei familiare di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani - art. 21 L.R. n. 32/1996), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di avvenuta effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie - art. 3 Legge 5/2/1992 n. 104 (come previsto dal punto b) dell'art. 8 della L.R. 32/1996).

Per tali categorie di concorrenti la Commissione Circondariale assegnazioni alloggi provvederà a compilare apposite graduatorie.

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione della domanda, corredata di fotocopia di un documento di identità valido firmato dal titolare, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta altresì la esclusione dal concorso.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 della Legge regionale n. 32/1996.

La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 L.R. n. 32/1996).

Nel caso si verificano pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere, nelle more della definizione dell'iter procedimentale di definizione della graduatoria, ad assegnazioni in deroga secondo le modalità previste dall'art. 26 – comma 5 – della LR 32/96 e s.m.i ed al verificarsi dei presupposti normativi.

La veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti dichiarati e/o autocertificati sarà soggetta a controllo da parte degli organi competenti.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso, come non è valida la precedente graduatoria provvisoria del 2009, non essendo la stessa stata aggiornata nei termini di legge ed essendo decorso il termine di quattro anni per la validità delle domande.

L'approvazione della nuova graduatoria renderà comunque inefficace la graduatoria predisposta in occasione del bando precedente.

Pertanto anche coloro che erano inseriti nella precedente graduatoria e sono tuttora interessati all'assegnazione di un alloggio di ERP **devono ripresentare la domanda.**

Coloro che non riproporranno la domanda saranno ritenuti rinunciatari e pertanto non inclusi nella nuova graduatoria.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Curinga – Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0968 739319 – email: servizisociali@comune.curinga.cz.it

Curinga, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesco GUGLIOTTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott/ssa Rosetta CEFALA'